

**ALLEGATO A.3: RIEPILOGO DEL "PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA"**

Società partecipate alla data del 23/09/2016 (con sfondo grigio quelle che sono o saranno oggetto di "revisione straordinaria" - soppressione/aggregazione, cessione, anche parziale)	Assoggettamento agli obblighi di "revisione straordinaria" (eliminazione/soppressione/aggregazione) ex D.Lgs. 175/2016, per: 1) mancato rispetto del "vincolo di scopo"; 2) mancato rispetto dell' "onere di motivazione analitica"; 3) ricaduta in una delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, ovvero: 3.a) "società "vietate" (che svolgono attività diverse da quelle "ammesse"); 3.b) "scatole vuote improduttive" (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti); 3.c) "società doppioni" (che svolgono attività simili a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici partecipati); 3.d) "società irrilevanti" (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 0,5 milioni di euro); 3.e) "società (diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio di interesse generale") reiteratamente in perdita" (che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti); 3.f) società di cui contenere i costi di funzionamento; 3.g) società da aggregare.	Azioni da intraprendere (proposta di revisione straordinaria)	Conseguenze della proposta di revisione straordinaria prevista	
			per la società partecipata	per il Comune di Rimini
<b>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE</b>				
"Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" (dall'01/03/2017 "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile")	No	A fronte della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, mantenimento della partecipazione diretta attualmente posseduta	nessuna	nessuna
Itinera s.r.l. consortile in liquidazione	La società è soggetta all'obbligo di revisione straordinaria del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").	Proseguimento della liquidazione della società, già avviata con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e conclusione della stessa, al più tardi, entro fine anno 2017	Cessazione del fabbisogno annuo di contributi consortili per un importo medio annuo (dell'ultimo quinquennio) complessivo (da tutti i soci) di circa €.127.000.	Risparmio di un contributo consortile medio annuo (dell'ultimo quinquennio) di €.74.000.
Lepida s.p.a.	No	A fronte dell'importanza dei servizi strumentali resi dalla società al Comune, mantenimento della partecipazione diretta attualmente posseduta.	nessuna	nessuna

Rimini Holding s.p.a.	<p>Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, non avendo dipendenti e avendo un fatturato medio annuo dell'ultimo triennio inferiore al limite minimo fissato dalla norma (0,5 milioni di €), sarebbe soggetta agli obblighi di revisione straordinaria dei punti "3.b" (soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive") e "3.d" (soppressione delle c.d. "società irrilevanti"); sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma, invece, tale obbligo non pare sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società possiede ed anzi supera abbondantemente entrambi i requisiti minimi, se, come appare ragionevole fare, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che ha ben 114 dipendenti e un fatturato <u>consolidato</u> (da relativi bilanci consolidati) medio annuo dell'ultimo triennio di oltre 27 milioni di euro. Inoltre la società si avvale, con apposito contratto di servizio (oneroso per essa e redditizio per il Comune), di n.2 dipendenti del Comune (a fronte di un solo amministratore), conseguentemente non è né "vuota", né "irrilevante".</p> <p>Al contrario, sempre se considerata nella sua veste sostanziale di holding capogruppo, avendo sempre conseguito risultati economici <u>consolidati</u> negativi (perdite), la società ricadrebbe nell'ipotesi specifica di "revisione straordinaria" (soppressione) dell'articolo 20, comma 2, lettera "e" (soppressione delle c.d. "società reiteratamente in perdita").</p>	<p>A fronte dell'importante opera (peraltro "non costosa") di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione delle società partecipate, oltre che di generazione di ingenti risorse per il Comune, svolta costantemente dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente) e presumibilmente svolgibile anche in futuro, mantenimento della partecipazione attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria").</p>	nessuna	nessuna
Uni.Rimini s.p.a. consortile	No	<p>A fronte della fondamentale attività svolta dalla società per lo sviluppo economico e socio-culturale della popolazione locale, mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.</p>	Nessuna	Nessuna
<b>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE</b>				
Aeradria s.p.a.		<p><u>Dal 26/11/2013 la società è in stato di fallimento e quindi in liquidazione (coatta), che si prevede proseguirà nei prossimi mesi/anni</u></p>	Estinzione	Perdita della partecipazione societaria originariamente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.)

Amfa s.p.a.	La società pare soggetta all'obbligo di revisione straordinaria del punto "3.a" ( <i>"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"</i> ).	<p>Senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, dismissione, da parte di Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del "piano", dell'intera quota azionaria attualmente detenuta del 25%:</p> <p>a) mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto), o, in subordine, caso di fallimento della vendita,</p> <p>b) mediante "recesso" dalla compagine sociale (ex articolo 24, comma 5, del D.Lgs.175/2016) con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a.</p> <p>Impiego - da parte di Holding - dell'intero incasso della dismissione, attualmente stimabile in almeno €2.355.000,00, per l'anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.</p> <p>Mantenimento, in capo al socio unico Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali.</p>	Privatizzazione integrale della società	Incasso, da parte della propria controllata Rimini Holding s.p.a., di una importante somma "una tantum" (indicativamente stimabile in circa €2.355.000,00) da impiegare prioritariamente per l'estinzione parziale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.
Amir s.p.a.	A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna), la società pare assoggettata all'obbligo di revisione straordinaria del punto "3.c" ( <i>"eliminazione delle partecipazioni doppioni"</i> ).	<p>Previo approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:</p> <p>a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019;</p> <p>b) successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.</p>	Preliminare riduzione del patrimonio (con la scissione) e successiva estinzione della società (con la liquidazione)	Dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in "Amir s.p.a." e presumibile incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.

Amir Onoranze Funebri s.r.l.	La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di revisione straordinaria del punto "3.a" ( <i>"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"</i> ).	A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (attività di polizia mortuaria e servizi funebri per gli indigenti - consentiti), mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata Anthea s.r.l., della partecipazione attualmente posseduta. Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della <i>"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"</i> e della <i>"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"</i> che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria").	Nessuna	Nessuna
Anthea s.r.l.	No	A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, mantenimento (attraverso Rimini Holding s.p.a.) della partecipazione attualmente posseduta.	Nessuna	Nessuna
Centro Agro Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile	No	A fronte della rilevanza (per l'economia locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione attualmente posseduta.	nessuna	nessuna

Rimini Congressi s.r.l.	<p>Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, non avendo dipendenti (a fronte di n.1 amministratore) e avendo un fatturato medio annuo dell'ultimo triennio inferiore al limite minimo fissato dalla norma (0,5 milioni di €), sarebbe soggetta agli obblighi di revisione straordinaria dei punti "3.b" (soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive") e "3.d" (soppressione delle c.d. "società irrilevanti"), mentre sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma, tale obbligo non pare sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possiede ed anzi li supera abbondantemente, entrambi, se, come appare ragionevole, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha 346 dipendenti e un fatturato <u>consolidato</u> (da relativi bilanci consolidati) medio annuo dell'ultimo triennio superiore ai 69 milioni di euro. Conseguentemente la società non è né "vuota" e "improduttiva", né "irrelevante".</p>	<p>Mantenimento (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) della partecipazione attualmente detenuta, a fronte:</p> <p>a) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor KPMG Advisory s.p.a.;</p> <p>b) dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;</p> <p>c) dell'importante operazione (di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a.) che la società (previa espressa approvazione da parte dei propri tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dovrebbe attuare nel prossimo futuro.</p> <p>Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale".</p>	nessuna	nessuna
Rimini Reservation s.r.l.	<p>La società, svolgendo attività miste [sia "di interesse generale" (i.a.t.), sia "commerciali" ("reservation")] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa integralmente il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di revisione straordinaria del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p>	<p>Scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall'01/01/2019 (per giungere fino al termine - 31/12/2018 - del primo periodo di durata del contratto di servizio - di i.a.t. e reservation - stipulato tra Comune e società, a garanzia dell'affidamento su cui ha contato il socio privato in occasione della partecipazione alla gara e della successiva costituzione della società mista) e presumibile termine entro il 31/12/2019.</p>	<p>Estinzione della società, nel corso del 2019. Cessazione del presumibile fabbisogno di contributi pubblici, stimabili in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2012-2016), di €21.000.</p>	<p>Con decorrenza dall'01/01/2019, attuazione di una nuova modalità di gestione del servizio di i.a.t., dismissione delle attività di "reservation" e cessazione del presumibile contributo pubblico a favore della società, stimabile in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2012-2016), di €21.000. Riduzione del numero delle società partecipate.</p>

Riminiterme s.p.a	La società pare soggetta agli obblighi di revisione straordinaria del punto "3.a" ( <i>"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"</i> ).	<p>Temporaneo mantenimento e (previa ulteriore espressa approvazione del Comune e per esso del Consiglio Comunale) prossimo previsto incremento della partecipazione (direttamente o tramite Rimini Holding), come strumento di prossima auspicata riqualificazione dell'area territoriale di Miramare in cui sono collocati la società e i suoi bei principali (tra i quali la "ex colonia Novarese"), attraverso la successiva cessione integrale della stessa partecipazione, con gara, ad un soggetto che si impegni a far realizzare alla società la riqualificazione territoriale dell'area in questione (previa ulteriore espressa approvazione del Comune e, per esso, del Consiglio Comunale).</p> <p>Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della <i>"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"</i> e della <i>"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"</i> che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria").</p>	Nessuna, relativamente al mantenimento della partecipazione. Nuova "pubblicizzazione" <u>temporanea</u> della società, finalizzata ad una successiva nuova privatizzazione <u>integrale</u> della stessa, relativamente all'auspicata riacquisizione <u>temporanea</u> della maggioranza del capitale.	Nessuna relativamente al mantenimento della partecipazione. <u>Temporanea</u> riacquisizione della veste di "socio di maggioranza assoluta" della società, finalizzata alla successiva vendita integrale della partecipazione.
Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a.	No. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni" stabilito dal punto "3.c", Amir, non Romagna Acque.	Previo approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile scissione parziale proporzionale delle cinque "società degli assets idrici romagnole" a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa dei rispettivi rami aziendali "idrici"), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.	Forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi decenni in Romagna.	Riduzione della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nella "società doppione" "Amir s.p.a." e presumibile contestuale incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.

Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.	<p>La società soggiace agli obblighi di revisione straordinaria dei punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "3.b" (<i>obbligo di soppressione delle scatole vuote improduttive</i>), in quanto non ha dipendenti, e</li> <li>- "3.e" (<i>obbligo di soppressione delle società in perdita reiterata</i>), in quanto non svolge "servizi di interesse generale" ed ha chiuso in perdita tutti gli ultimi 5 esercizi.</li> </ul>	<p>Mantenimento, da parte di RC (non del Comune, che già non detiene più alcuna partecipazione, nemmeno attraverso Rimini Holding) della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di poter procedere alla fusione per incorporazione della società nella controllante "Rimini Ciongressi s.r.l." una volta completata la privatizzazione-quotazione in borsa della "consorella" "I.E.G. s.p.a.", prevista per la primavera 2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020, previa ulteriore predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei tre enti pubblici soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari.</p> <p>Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della <i>"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"</i> e della <i>"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"</i> che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria").</p>	Estinzione mediante fusione per incorporazione nella controllante "Rimini Congressi s.r.l.", nel 2019-2020	Nessuna (già oggi, ai sensi del D.Lgs.175/2016, il Comune non detiene più alcuna partecipazione societaria, né "diretta", né "indiretta").
Start Romagna s.p.a.	No	<p>Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".</p>	<p>Nel breve periodo: nessuna;  nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.</p>	<p>Nel breve periodo: mantenimento del presidio sul servizio erogato;  nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.</p>